



**RIFIUTI NEL BIDONE SBAGLIATO, MULTA ANNULLATA AL CONDOMINIO.  
TRIB. SIRACUSA N. 185/24**

A CURA DELL'[AVV. LAURA BUZZERIO](#)

## INDICE

- 1) INTRODUZIONE;
- 2) LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA;
- 3) CONCLUSIONI. -

### 1. INTRODUZIONE

La Polizia Municipale di Siracusa, a seguito di uno specifico controllo, aveva contestato una **violazione dell'ordinanza sindacale** in materia di raccolta differenziata, sanzionando un **Condominio**, con un'**ordinanza-ingiunzione da 600 euro**, per aver conferito rifiuti non differenziati nel contenitore destinato al vetro.-

Il provvedimento sanzionatorio era stato indirizzato al condominio e alla sua amministratrice.-

Già in primo grado, i ricorrenti avevano contestato l'assenza di **una prova concreta** che collegasse l'infrazione a un condomino specifico, sottolineando che i cassonetti si trovavano **in un'area aperta al pubblico**, facilmente accessibile anche da estranei.-

Nonostante ciò, il Giudice di Pace aveva **rigettato l'opposizione**, confermando la multa.

Da qui l'appello al **Tribunale civile di Siracusa**.

### 2. LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA

Con la **sentenza in commento**, il **Tribunale di Siracusa** aveva accolto l'appello, annullando sia il verbale della Polizia Municipale, che la conseguente ordinanza-ingiunzione, in quanto:

- **mancava qualsiasi prova** che attribuisse con certezza l'infrazione a un condomino;
- il **Condominio non può essere ritenuto automaticamente responsabile** solo perché titolare dei cassonetti, in assenza di una condotta colposa o dolosa dimostrata;
- la sanzione era fondata su una **presunzione arbitraria di responsabilità oggettiva**, in contrasto con l'art. 3 della Legge 689/1981, che richiede **responsabilità personale e consapevole** per l'illecito amministrativo.

Inoltre, il giudice ha ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, **spetta all'Amministrazione l'onere della prova** della violazione e della sua attribuibilità al trasgressore. Nel caso in esame, il Comune **non si era nemmeno costituito in giudizio**, né in primo né in secondo grado.

### **3. CONCLUSIONI**

Dalla sentenza emerge un principio molto chiaro: non basta che i cassonetti si trovino dentro o fuori dal condominio per attribuire automaticamente la responsabilità all'amministratore o all'intero edificio. Perché scatti la sanzione, serve sempre dimostrare che ci sia stato un comportamento volontario e riconducibile a chi si vuole multare.-.